



Bando per la concessione di voucher alle imprese per la formazione di competenze per gestire l'emergenza e il rilancio produttivo - Anno 2021

(approvato con deliberazione di Giunta n. 98 del 18/05/2021)

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Torino, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016¹, che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa attività, coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.

Questa azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi produttiva e occupazionale senza precedenti conseguente all'emergenza legata alla pandemia COVID-19 che sta richiedendo a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di voucher, i servizi di formazione acquistati dalle imprese in specifici ambiti al fine di sostenere il cambiamento dei modelli di business, dei modelli organizzativi e supportare la domanda di sicurezza sul lavoro, imposti dal COVID-19, utilizzando appieno le potenzialità delle tecnologie ICT.

In particolare la Camera di commercio di Torino intende sostenere interventi sulla "Formazione delle competenze per le imprese per gestire l'emergenza ed il rilancio produttivo" su questi temi specifici:

1. Sicurezza

Azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, necessarie per affrontare l'emergenza COVID-19;

2. Smart working

Azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working;

3. Competenze strategiche

Azioni di formazione per la crescita delle competenze ritenute strategiche in seguito all'impatto dell'emergenza COVID-19 sul proprio ambito di attività, ad esempio: marketing digitale, nuovi canali commerciali on line, utilizzo di strumenti di gestione finanziaria;

4. Competenze digitali

Azioni di formazione per la crescita e la certificazione di alcune competenze digitali che sono alla base di molteplici processi di cambiamento legate all'emergenza.

Sono escluse:

1. le spese per consulenza;
2. le spese di formazione per la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 (ad es. corsi antincendio, corsi di primo soccorso o corsi per addetti alla

¹ Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

conduzione di carrelli elevatori, etc.). Saranno invece ammesse le spese di formazione per la sicurezza collegate all'emergenza COVID-19.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 199.000,00.

La Camera di commercio di Torino si riserva di integrare tali fondi, tramite apposita deliberazione, nel caso di esaurimento delle risorse prima della chiusura dei termini e qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

I contributi sotto forma di voucher avranno un importo unitario massimo di € 3.000,00.

L'entità massima dell'agevolazione, rivolta a micro, piccole e medie imprese², non può superare il 70% dei costi ammissibili.

Alle imprese in possesso del rating di legalità³ verrà riconosciuta una premialità di € 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 10 bis ("Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19") del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al contributo non si applica la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973. Viene invece applicata l'imposta di bollo di € 2,00 (DPR 642 del 26/10/1972).

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione del contributo sotto forma di voucher presentino i seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014⁴. Sono esclusi i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo (soggetti R.E.A.);
- b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Torino;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale⁵.

²Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, Allegato 1 (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

⁴Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, Allegato 1 (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014)

⁵ Nel caso in cui nella fase istruttoria di ammissione della domanda di partecipazione al presente bando si riscontrino una o più irregolarità relative al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione. In riferimento al diritto annuale la regolarità dell'impresa sarà verificata rispetto al versamento periodico annuale riguardante gli anni dal 2015-2019 i cui termini, compreso quello per il ravvedimento operoso, siano scaduti alla data di presentazione della domanda. Si considera regolare la posizione dell'impresa che, per il medesimo

- e) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Torino ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁶;

I contributi sotto forma di voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per servizi di formazione come specificato all'art. 2, **erogati all'impresa a partire dal 1/4/2021 fino al 31/01/2022.**

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- a) trasporto, vitto e alloggio;
- b) qualsiasi servizio di consulenza;
- c) servizi per l'acquisizione e il mantenimento di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- d) servizi per la formazione in ambiti non espressamente previsti dall'art. 2.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 6 – CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 7 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "*de minimis*", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*"

periodo abbia in corso dei procedimenti di regolarizzazione del diritto annuale (atto di contestazione, iscrizione a ruolo coattivo) per i quali, se già notificati, l'impresa dovrà provvedere al versamento entro e non oltre il termine di 15 giorni lavorativi dalla segnalazione dell'ente, pena l'inammissibilità della domanda. In ogni altro caso, l'irregolarità sarà sanata mediante atto di contestazione notificato dall'ente a fronte del quale l'impresa dovrà provvedere al versamento entro e non oltre il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica, pena l'inammissibilità della domanda.

⁶ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

accordati ad un'impresa "unica"⁷ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 9:00 del 14/06/2021 alle ore 12:00 del 18/06/2021**. Il termine di chiusura potrà essere anticipato in caso di raggiungimento di un numero di domande per un importo complessivo di € 250.000,00, dandone comunicazione sul sito internet della Camera di commercio.

Saranno automaticamente **escluse** le richieste di voucher inviate prima e dopo tali termini e le domande trasmesse prive del MODULO DI DOMANDA (punto 2. I), scaricabile dal sito della Camera di commercio al link www.to.camcom.it/Voucher-Formazione-Lavoro. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo sotto forma di voucher.

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche.

A pena di esclusione, la pratica telematica dovrà contenere la seguente documentazione:

1. MODELLO BASE, generato dal sistema Webtelemaco, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dall'intermediario delegato.

Nel caso di invio della domanda da parte di intermediario delegato dovrà essere allegato il MODULO DI PROCURA per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale all'indirizzo www.to.camcom.it/Voucher-Formazione-Lavoro), sottoscritto con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente; nel caso di firma autografa, il modulo deve essere acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale valida dell'intermediario, corredato da copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

2. **ALLEGATI** AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o nel caso di sottoscrizione autografa corredati dalla firma digitale dell'intermediario delegato:

I. **MODULO DI DOMANDA**, disponibile sul sito internet camerale all'indirizzo www.to.camcom.it/Voucher-Formazione-Lavoro, compilato in ogni sua parte;

⁷ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

II. PROSPETTO DESCRITTIVO DELL'INTERVENTO E DELLE SPESE (foglio excel compilabile), in cui siano chiaramente esplicitate nella sezione compilabile "obiettivi dell'iniziativa formativa" le motivazioni legate all'emergenza COVID-19 in relazione allo svolgimento dei corsi per cui si richiede il voucher;

III. Per spese:

a) già effettuate dall'1/4/2021 fino alla data di presentazione della domanda:

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet camerale all'indirizzo www.to.camcom.it/Voucher-Formazione-Lavoro) con la quale il titolare/legale rappresentante dell'impresa attesti la conformità all'originale delle copie delle fatture e degli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività di formazione realizzate;
- **COPIA DELLE FATTURE** e/o di altri documenti fiscali univocamente riferibili all'impresa richiedente relativi ai servizi di formazione per i quali si richiede il contributo, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo, nonché la data di erogazione dei servizi. La data delle fatture non potrà essere precedente al 1/4/2021. (Da firmare digitalmente al solo fine della trasmissione telematica);
- **EVIDENZE DI PAGAMENTI EFFETTUATI** dal beneficiario ai fornitori con bonifico bancario o postale o altra tipologia che consenta la piena tracciabilità delle operazioni (copia dei bonifici eseguiti, Ri.Ba, Paypal, etc.), che avvalorino l'avvenuta esecuzione del pagamento del servizio. Si specifica che non saranno ammessi mandati di pagamento, ordini di bonifico e pagamenti in contanti. In caso di pagamento con carta di credito o debito, è necessario allegare l'estratto conto della carta di credito o bancario intestato all'impresa o al legale rappresentante. (Da firmare digitalmente al solo fine della trasmissione telematica);

b) ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda:

- **COPIA DEI PREVENTIVI** di spesa intestati all'impresa (da firmare digitalmente al solo fine della trasmissione telematica).
NB: nel caso di spese ancora da effettuare, le imprese beneficiarie dovranno inviare i documenti di cui al punto III a) successivamente, in sede di rendicontazione, ai sensi dell'art. 11 del Bando. Si precisa che sono ammesse variazioni dei fornitori rispetto al/i preventivo/i allegato/i in sede di presentazione della domanda, purché resti invariata la tipologia di corso e la spesa da sostenere sia pari o inferiore a quella indicata in fase di richiesta del contributo, secondo le modalità riportate all'art. 10.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sul MODULO DI DOMANDA che sull'anagrafica della domanda telematica (Webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul MODULO DI DOMANDA il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato dalla data e ora di arrivo della domanda di voucher con modalità telematica nel sistema Webtelemaco, secondo quanto indicato all'art. 8 del presente bando.

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R. 28/12/2000 n. 445, assicurando l'effettuazione dei controlli a campione preventivi e/o successivi, fatta salva la facoltà per l'Ente di ampliare, a sua discrezione, il controllo a tutte le dichiarazioni pervenute.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni via PEC entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

L'istruttoria si conclude entro 90 giorni dalla presentazione di ciascuna istanza, con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, che approverà l'elenco delle domande ammesse, l'elenco delle domande non ammesse e quello delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento dei fondi.

Si precisa che l'assegnazione delle agevolazioni rimane subordinata alla corretta registrazione dell'aiuto individuale nel registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA o SIAN), a seguito della quale verrà adottato un provvedimento di concessione definitivo o di diniego dell'agevolazione.

Gli esiti del procedimento istruttorio saranno pubblicati sul sito camerale all'indirizzo www.to.camcom.it/Voucher-Formazione-Lavoro entro il 30/09/2021.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità;
- e) di comunicare tempestivamente alla Camera di commercio di Torino tramite PEC all'indirizzo scuola.lavoro@to.legalmail.camcom.it ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda, pena la decadenza del contributo, compreso quanto indicato all'art. 8, punto III b) relativamente ai fornitori.

ARTICOLO 11 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 10. Per le imprese che avevano già sostenuto le spese al momento della presentazione della domanda comunicando tutti gli estremi utili per il pagamento del contributo, la liquidazione del voucher sarà disposta con determinazione dirigenziale entro 30 gg dalla data del provvedimento definitivo di ammissione al contributo.

Per le imprese che non avevano già sostenuto le spese o le avevano sostenute parzialmente al momento della presentazione della domanda, la liquidazione del voucher avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher che **potrà essere presentata a partire dall'1/10/2021**. Sul sito internet camerale all'indirizzo www.to.camcom.it/Voucher-Formazione-Lavoro, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Tale documentazione dovrà essere inviata entro il 28/2/2022, pena la decadenza dal voucher.

La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione:

1. **MODELLO BASE**, generato dal sistema Webtelemaco, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dall'intermediario delegato.
Nel caso di invio della rendicontazione da parte di intermediario delegato dovrà essere allegato il MODULO DI PROCURA per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale all'indirizzo www.to.camcom.it/Voucher-Formazione-Lavoro), sottoscritto con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente; nel caso di firma autografa, il modulo deve essere acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale valida dell'intermediario, corredato da copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
Non dovrà essere trasmesso il modulo di procura nel caso in cui ci si avvalga dello stesso intermediario per cui è già stata inviata procura in fase di presentazione della domanda.
2. **MODULO DI RENDICONTAZIONE** disponibile sul sito internet camerale all'indirizzo www.to.camcom.it/Voucher-Formazione-Lavoro;
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet camerale all'indirizzo www.to.camcom.it/Voucher-Formazione-Lavoro) con la quale il titolare/legale rappresentante dell'impresa attesti la conformità all'originale delle copie delle fatture e degli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività di formazione realizzate;
4. **COPIA DELLE FATTURE** e/o di altri documenti fiscali univocamente riferibili all'impresa richiedente relativi ai servizi di formazione per i quali si richiede il contributo, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo, nonché la data di erogazione dei servizi. La data delle fatture non potrà essere successiva al 28/2/2022. (Da firmare digitalmente al solo fine della trasmissione telematica);
5. **EVIDENZE DI PAGAMENTI EFFETTUATI** dal beneficiario ai fornitori con bonifico bancario o postale o altra tipologia che consenta la piena tracciabilità delle operazioni (copia dei bonifici eseguiti, Ri.Ba, Paypal, etc.), che avvalorino l'avvenuta esecuzione del pagamento del servizio. Si specifica che non saranno ammessi mandati di pagamento, ordini di bonifico e pagamenti in contanti. In caso di pagamento con carta di credito o debito, è necessario allegare l'estratto conto della carta di credito o bancario intestato all'impresa o al legale rappresentante. (Da firmare digitalmente al solo fine della trasmissione telematica).

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher.

La liquidazione del voucher sarà, altresì, subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di accertata irregolarità verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli Enti previdenziali e assicurativi (art. 31 c. 3 e 8 bis del D.L. 69/2013, convertito in legge dalla L. 98/2013).

La liquidazione dei voucher sarà disposta con Determinazione dirigenziale entro 60 giorni dalla presentazione di ciascuna rendicontazione.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

La Camera di commercio di Torino si riserva la facoltà di svolgere controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. In particolare nell'ambito dei controlli sulle dichiarazioni di atto notorio di cui all'art. 9 potrà essere richiesta l'esibizione di fatture e altri documenti contabili in originale.

ARTICOLO 13 – DECADENZA E RINUNCIA DEL VOUCHER

Il contributo sotto forma di voucher decade o sarà revocato nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione dell'iniziativa formativa rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 11;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 12.

In caso di decadenza del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio di Torino dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di incasso e fino alla data del relativo provvedimento, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto formativo, devono inviare apposita comunicazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa, all'indirizzo PEC scuola.lavoro@to.legalmail.camcom.it.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) E CONTATTI

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dr.ssa Barbara Barazza, Responsabile del Settore Studi, Statistica e Orientamento al lavoro e alle professioni.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi a:

Settore Studi, Statistica e Orientamento al lavoro e alle professioni

email: scuola.lavoro@to.camcom.it; pec: scuola.lavoro@to.legalmail.camcom.it.

ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di voucher saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).

1) Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto

Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino con sede legale in via Carlo Alberto 16 10123 Torino, tel 01157161, PEC protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche mail), la quale ha designato, ex art. 37 del GDPR, Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l'Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC), contattabile al seguente indirizzo email, rpd1@pie.camcom.it , (indirizzo abilitato a ricevere anche PEC).

2) Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali conferiti saranno trattati con la finalità di erogare voucher a sostegno delle imprese partecipanti al Bando per la formazione delle competenze per gestire l'emergenza COVID-19 e il rilancio produttivo.

In relazione a tale finalità, la base giuridica del trattamento dei dati personali del legale rappresentante e del referente pratica è rappresentata dalla necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico in materia di orientamento al lavoro e alle professioni assegnati alla Camera di commercio dall'art. 2 lettera e) della L. 580/93.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio di Torino per le finalità precedentemente indicate.

3) Dati ottenuti presso terzi

La Camera di commercio verifica dati relativi alla regolarità contributiva previdenziale e assistenziale mediante l'acquisizione del DURC da INAIL/ INPS e dati relativi agli aiuti di stato ricevuti dall'impresa tramite il Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA) del Ministero dello Sviluppo Economico o sul registro SIAN del Ministero delle Politiche Agricole per i settori agricoltura e pesca.

4) Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione

I dati acquisiti saranno trattati da personale della Camera di commercio di Torino previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.

5) Destinatari dei dati personali e diffusione

Per quanto concerne la finalità di cui al punto 2 del presente articolo, alcuni dati personali potranno essere comunicati:

- per la registrazione del voucher concesso all'impresa ed eventuali variazioni al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite il Registro Nazionale Aiuti di Stato on line – RNA (o al Ministero delle Politiche Agricole, tramite il Registro Aiuti di Stato - SIAN per il settore agricoltura o pesca);
- per l'attribuzione e gestione del CUP (Codice Unico di Progetto), che identifica il progetto d'investimento pubblico, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il sistema CUP on line.

I dati relativi alla concessione e alla liquidazione del voucher all'impresa (nome e dato identificativo fiscale dell'impresa, importo del contributo, oltre a informazioni sul procedimento/ atto di attribuzione) saranno inoltre oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

6) Periodo di conservazione

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati per 1 anno. Successivamente saranno conservati per 10 anni, oltre ai tempi necessari al Titolare per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere dal termine dell'anno finale di conservazione).

7) Obbligatorietà del conferimento dei dati

I dati personali richiesti al fine di erogare i voucher disciplinati dal presente Bando, descritti al precedente punto 2) del presente articolo, sono necessari per la corretta gestione amministrativa delle domande di contributo. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

8) Diritti degli interessati

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1) del presente articolo.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

il diritto di conoscere se la CCIAA di Torino ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;

il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;

il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;

il diritto alla limitazione del trattamento;

il diritto di opporsi al trattamento;

il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, l'Interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito <https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo>.

Per ricevere maggiori informazioni sui diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell'Autorità garante <https://www.garanteprivacy.it/home/diritti> e <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati>.